

Regione Autonoma della Sardegna
Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge Finanziaria 2015)

Art. 3

Disposizioni in materia di entrate - IRAP

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
2. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.
3. Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), sono specificate le modalità e i criteri di applicazione dell'esenzione.
5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le aliquote di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti operanti nel territorio regionale sono rideterminate come segue:
 - a) l'aliquota di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento;
 - b) le aliquote di cui al comma 1 bis, lettere a), b) e c) sono incrementate di 0,92 punti percentuali;
 - c) l'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta del 25 per cento.
6. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), le parole "e 2015" sono abrogate.